

STATUTO ASSOARPA

Testo modificato in Roma in data 11 settembre 2007

TITOLO I – Costituzione, sede e scopi

Art. 1 – Costituzione

1. E' costituita ai sensi degli artt. 36 e seguenti del codice civile una Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente denominata "AssoArpa", di seguito indicata come "Associazione".
2. All'Associazione aderiscono le Agenzie Regionali e Provinciali costituite ai sensi dell'art. 03 del D.L. 04 dicembre 1993, n. 496, convertito con modificazioni nella legge 21 gennaio 1994, n.61.
3. L'Associazione adotta nelle proprie comunicazioni il logo: AssoArpa - Associazione tra le Agenzie Regionali e Provinciali dell'Ambiente.

Art. 2 – Sede

1. L'AssoArpa ha sede presso l'Agenzia regionale o provinciale diretta dal Presidente dell'Associazione.

Art. 3 – Scopi associativi

1. L'Associazione opera senza scopo di lucro, al fine di realizzare elevati livelli di integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie associate, nelle materie inerenti le relazioni istituzionali e sociali, le attività oggetto del mandato istituzionale delle Agenzie, i sistemi di finanziamento delle attività, l'organizzazione del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse relazioni sindacali.
2. Ferma restando la rappresentatività istituzionale di ogni singola Agenzia Regionale e Provinciale, AssoArpa si propone in particolare:
 - a) di rappresentare le Agenzie associate nei rapporti con ogni soggetto ed organo istituzionale di livello nazionale, l'ARAN ed i rispettivi Comitati di Settore, le OO.SS. rappresentative a livello nazionale, nonché con le associazioni ed i soggetti portatori di interessi collettivi.

- b) di promuovere tutte le iniziative atte a favorire la tutela degli interessi degli associati, con particolare riferimento ai meccanismi perequativi dei costi delle politiche Agenziali di prevenzione primaria e di monitoraggio ambientale nonché dei relativi sistemi di finanziamento;
- c) di designare e nominare propri rappresentanti in tutti gli organismi e commissioni in cui si richieda la rappresentanza dell'Associazione;
- d) di promuovere iniziative di studio e/o di ricerca nelle materie oggetto degli scopi associativi, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro interagenziali con compiti di analisi e proposta;
- e) di adempiere, inoltre, a tutti gli altri compiti che di volta in volta siano deliberati e che siano rispondenti al conseguimento dei fini associativi.

TITOLO II – Associati

Art. 4 – Adesione

1. La richiesta di adesione è presentata con domanda scritta indirizzata al Presidente dell'Associazione e deve indicare la sede legale dell'ente, il numero dei dipendenti ed ogni altra notizia utile. La domanda è sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente.
2. Per effetto dell'adesione gli enti associati sono investiti di tutti i diritti ed obblighi derivanti dal presente Statuto.
3. Non è consentita la contemporanea adesione ad associazioni costituite per scopi analoghi a quelli fissati dall'art. 3 del presente Statuto.
4. Le richieste di adesione sono accolte con delibera dell'Assemblea degli Associati.

Art. 5 – Obblighi degli associati

1. L'ammissione impegna l'associato a tutti gli obblighi che derivano dal presente Statuto e dalle deliberazioni adottate, in conformità di esso, dagli organi della Associazione.

2. Gli enti associati sono tenuti a fornire all'Associazione gli elementi, le notizie e i dati di carattere non riservato, che siano ad essi richiesti nell'ambito delle attribuzioni della Associazione medesima.
3. L'iscrizione all'Associazione, con relativi diritti e obblighi, è vincolante per un triennio, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'ammissione. In mancanza di disdetta scritta da inviarsi sei mesi prima della scadenza, il predetto vincolo si rinnova tacitamente di triennio in triennio. Ciascun associato è tenuto al versamento della quota associativa.

Art. 6 – Cessazione

1. La qualità di Associato si perde:
 - a) per recesso volontario;
 - b) per deliberazione dell'Assemblea degli associati in conseguenza di inadempimento alle norme del presente Statuto o alle deliberazioni degli organi della Associazione.

TITOLO III – Organi dell'Associazione

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
 - L'Assemblea degli Associati;
 - L'Ufficio di Presidenza.

Art. 8 – L'Assemblea degli Associati

1. L'Assemblea degli Associati è composta dai legali rappresentanti di ogni Agenzia regionale o provinciale.
2. Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente con avviso scritto da inviarsi almeno cinque giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza è sufficiente un preavviso di 24 ore. L'avviso deve contenere precise indicazioni degli argomenti all'ordine del giorno.
3. L'Assemblea degli Associati deve essere convocata almeno due volte l'anno.
4. Le adunanze dell'Assemblea sono presiedute dal Presidente e sono valide quando interviene la maggioranza dei componenti dell'Assemblea medesima.
5. In seconda convocazione – che potrà essere fissata con un intervallo di almeno un'ora dalla prima – l'adunanza è valida se interviene almeno il cinquanta per cento dei componenti in carica.
6. Un numero di membri pari ad almeno un quarto dei componenti può chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea e l'integrazione dell'ordine del giorno delle riunioni.
7. Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.
8. Spetta all'Assemblea degli Associati:
 - a) nominare l'Ufficio di Presidenza;
 - b) approvare la costituzione di gruppi di lavoro o di studio in seno all'Associazione;
 - c) approvare gli atti fondamentali dell'Associazione, ivi compresi l'eventuale contributo associativo annuale, i bilanci preventivi e consuntivi conseguenti nonché i programmi di attività e le modifiche statutarie;
 - d) deliberare la partecipazione alle procedure di contrattazione collettiva nei limiti e con le modalità previste dal presente Statuto e dalle normative vigenti in materia;
 - e) determinare gli indirizzi politici e programmatici dell'Associazione;
 - f) esaminare ogni altra questione che sia ad essa sottoposta dall'Ufficio di Presidenza o dai gruppi di lavoro o di studio di cui alla lett. b);
 - g) procedere, ove necessario, alla nomina del Collegio dei revisori dei conti, secondo il vigente ordinamento.

Art. 9 – L'Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza è composto dal Presidente e da quattro membri, nominati dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i legali rappresentanti delle Agenzie associate, secondo criteri di rappresentatività territoriale. I rispettivi incarichi, rinnovabili una sola volta, hanno durata triennale.
2. Il Presidente:
 - a) rappresenta legalmente ed a tutti gli effetti l'Associazione;
 - b) adotta tutte le determinazioni finalizzate all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) propone all'Assemblea le deliberazioni finalizzate al migliore conseguimento degli scopi associativi;
 - d) può invitare alle adunanze dell'Assemblea soggetti, anche estranei all'Associazione, esperti nella materia all'ordine del giorno, per acquisirne il parere.
3. Il Presidente nomina un Segretario, scelto anche tra soggetti esterni all'Assemblea, il quale provvede a redigere i verbali delle sedute ed a sovrintendere all'organizzazione delle stesse.
4. Il Presidente è coadiuvato nelle sue funzioni da quattro Vice-Presidenti, ai quali possono essere conferite dal Presidente stesso deleghe specifiche per singoli settori di attività.
5. In caso di impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vice-Presidente più anziano d'età.
6. L'Ufficio di Presidenza:
 - a) adotta tutte le iniziative gestionali che non siano - a termini di statuto - riservate alla competenza esclusiva di altri Organi;
 - b) adotta le determinazioni finalizzate all'attuazione degli scopi associativi;
 - c) in caso di urgenza, adotta le determinazioni di competenza dell'Assemblea, a cui saranno comunque sottoposte per la ratifica e la definitiva approvazione;

- d) provvede alla proposta di nomina alla Assemblea degli Associati dei rappresentanti dell'Associazione nelle sedi istituzionali;
 - e) predispone il bilancio preventivo e consuntivo, ove richiesto;
 - f) cura l'attuazione dei compiti ad esso demandati dall'Assemblea o dagli altri organi dell'Associazione.
7. L'Ufficio di Presidenza delibera • validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni si intendono approvate con la maggioranza dei voti favorevoli.

TITOLO IV - RAPPORTI CON L'APAT

Art. 10 - Rapporti con l'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

1. I rapporti con l'APAT (Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici) si ispirano alla più solidale e reciproca collaborazione, al fine di assicurare flussi informativi e sinergie sulle materie oggetto degli scopi associativi di cui all'art. 3.

TITOLO V – Norme finali

Art. 11 – Disposizioni organizzative

1. L'AssoArpa non ha una propria dotazione di personale e si avvale per lo svolgimento delle proprie attività degli uffici e del personale degli Enti associati, con modalità stabilite dall'Assemblea degli associati.
2. Tutte le spese di partecipazione alle riunioni promosse da AssoArpa sono a carico, per quanto di rispettiva competenza, delle singole Agenzie.
3. L'Assemblea può individuare, nel rispetto dei principi di efficienza ed economicità, una o più Agenzie alle quali conferire, previo assenso, l'incarico di effettuare studi o progetti specialistici attinenti gli scopi associativi elencati all'art. 3. I relativi costi sono sostenuti dalle Agenzie interessate che provvedono, d'intesa, ad assumere a proprio carico i conseguenti oneri nella misura concordata.

Art. 12 – Modifiche allo Statuto

1. Le modifiche al presente Statuto sono disposte dall'Assemblea degli associati con deliberazioni assunte con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Art. 13 – Durata dell'Associazione

1. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.
2. L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea assunta con la maggioranza dei due terzi dei propri componenti.

Art. 14 – Clausola di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto viene fatto riferimento alle norme di legge disciplinanti le materie trattate.